

Repubblica Italiana



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Il Dirigente Generale

CIRCOLARE n. 31 del 05 dicembre 2011

OGGETTO: Operazioni di cessione di ramo d'azienda intervenute tra Enti di Formazione Professionale

Con la presente circolare si impartiscono le direttive in merito al procedimento amministrativo concernente la presa d'atto delle operazioni di cessione di ramo d'azienda intervenute tra Enti di Formazione Professionale.

1. PREMESSA

Come noto, al fine di garantire un monitoraggio complessivo delle attuali criticità del settore della formazione professionale, con nota prot. n. 2804 del 23/03/2011, il Presidente della Regione Siciliana ha disposto il divieto di procedere a ratifiche di operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di ore e di relativo personale tra Enti di Formazione Professionale.

La predetta presa di posizione, conforme al dettato di legge ed al comune buon senso, in quanto volta ad evitare l'espansione di una prassi incontrollata che, sostanzialmente, conduceva ad una dissimulata cessione di crediti astratti ed immateriali (*i.e.*: ore di corso di formazione), induce il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (di seguito, il "Dipartimento") a disciplinare compiutamente il procedimento amministrativo che coinvolge, a vario titolo, i Servizi del Dipartimento nella fattispecie della cessione di ramo d'azienda.

A tal fine, infatti, si ritiene necessario, nell'ottica di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, da un lato tutelare l'Amministrazione regionale dal

proliferare di pratiche di scambio scorrette, quali quelle vietate con la nota sopra citata, da altro lato permettere l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito quale quello sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera.

L'operazione di cessione di ramo d'azienda, in linea generale, trova compiuta disciplina sia negli artt. 2112 e 2555 e ss. del Codice Civile, sia nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. in materia di esecuzione di contratti pubblici, nonché, per quanto non legislativa ma pur sempre una fonte disciplinante l'agere del Dipartimento nel settore della formazione professionale finanziata con fondi comunitari, nel paragrafo 4.8 del Vademecum dell'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 giunto, alla data di predisposizione della presente circolare, alla Versione 4 del 23/06/2011.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE

La presente circolare disciplina il procedimento amministrativo che dovrà essere avviato ed istruito dal Servizio competente, individuato al successivo paragrafo 4, per la presa d'atto delle operazioni di cessione di ramo d'azienda.

Come noto, ai sensi dell'art. 2112, comma 5, Codice Civile, per trasferimento d'azienda si intende *“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (...)”*.

Quanto sopra vale anche nell'ipotesi di trasferimento di parte dell'azienda, intesa come *“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”*.

Dalla definizione codicistica si rileva che gli Enti di Formazione Professionale possono essere parti di una cessione di ramo d'azienda, assumendo nel caso di specie il ruolo di “Cedente” (i.e.: l'Ente di Formazione Professionale che cede

il ramo di azienda o parte di esso) e di "Cessionario" (*i.e.*: l'Ente di Formazione Professionale che acquista il ramo di azienda o parte di esso).

3. TIPOLOGIE DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA CONSENTITE

Il Dipartimento potrà procedere all'esame delle operazioni di cessione di ramo d'azienda formalizzate soltanto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Appare utile ricordare, sulla base di quanto disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con le sentenze nn. 597 del 22 novembre 1984, 1123 del 15 gennaio 1990, 8678 del 9 agosto 1991, n. 8362 del 9 luglio 1992, 10993 del 21/10/1995, 11149 del 13/12/1996, 897 del 25/01/2002, che per configurarsi conferimento di un ramo di azienda è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività. E se può ammettersi che tale fattispecie ricorra anche quando il nuovo titolare debba integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi, occorre tuttavia che i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale: non basta, in altre parole, che i beni conferiti abbiano fatto parte di un'azienda ma è, altresì, necessario che essi, per le loro caratteristiche e il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività. Pertanto, si ha cessione di azienda quando i contraenti pattuiscono il trasferimento dei beni organizzati in vista dell'esercizio di un'attività, essendo necessario che il complesso dei beni presenti un'attitudine a tale esercizio: in tal senso, si ammette la sussistenza di una cessione di azienda se risulta che le parti hanno inteso trasferire non una semplice somma di beni, bensì un complesso organico unitariamente considerato.

Alla luce di quanto sopra, le tipologie di cessione di ramo d'azienda che potranno essere istruite dal Dipartimento potranno avere ad oggetto l'attività formativa del Cedente, considerata nel suo complesso e finanziata con fondi regionali, nazionali, comunitari o di qualsiasi altra natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano le attività formative a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i., sul Piano Regionale dell'Offerta formativa per l'obbligo d'istruzione dei percorsi

triennali di istruzione e formazione professionale, sul Fondo Sociale Europeo, etc.).

Ciò non toglie, alle precise condizioni e presupposti fissati dalla citata giurisprudenza, la possibilità che il Dipartimento prenda in considerazione anche operazioni di cessione parziale di ramo d'azienda, intendendosi l'ipotesi in cui il Cedente sia titolare di attività formative a valere su diverse Programmazioni, Piani e/o finanziati con fondi di diversa natura, ma intenda procedere al trasferimento delle attività formative relativamente ad uno o più essi, fermo restando il divieto di procedere alla parziale cessione di alcuni ambiti e/o pacchetti ricompresi all'interno dello stesso Piano (a titolo esemplificativo, l'Ente Cedente impegnato nella erogazione di attività formative a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i. e sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'obbligo d'istruzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, potrà procedere alla cessione parziale del ramo relativo alle attività formative a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i., mantenendo la titolarità delle restanti attività a valere sul Piano Regionale dell'Offerta formativa per l'obbligo d'istruzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, viceversa, l'Ente Cedente impegnato nella erogazione di attività formative a valere sul solo Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i., non potrà procedere alla cessione parziale delle attività relative alla sola Formazione Continua, mantenendo gli altri ambiti e/o pacchetti formativi).

Quanto sopra, peraltro, è in linea con quanto affermato sempre dalla Corte Suprema di Cassazione con le sentenze nn. 3901 del 18 agosto 1979, 138 del 8 gennaio 1983, 237 del 21 gennaio 1985, 413 del 5 luglio 1986 e 4845 del 05 agosto 1988, secondo cui nulla osta alla configurazione di una cessione parziale dell'azienda, proprio in quanto essa va riguardata come un complesso organizzato di beni in funzione della attività d'impresa, con la conseguenza che è sempre concepibile la suddivisione di questo complesso in più complessi con la costituzione di parti, che, a loro volta, si presentino ciascuna come un complesso organizzato di beni.

4. ISTRUTTORIA DELLA OPERAZIONE DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA COMIUNICATE ED INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE

Sotto il profilo operativo, il Servizio competente del Dipartimento a ricevere gli atti di cessione di ramo d'azienda stipulati tra il Cedente ed il Cessionario nelle forme sopra previste, nonché avviare l'istruttoria procedimentale, è il **Servizio VII Sistema Informativo e Accreditamento** (di seguito, il "Servizio").

Acquisiti gli atti, il Servizio procederà secondo il seguente *iter*:

(i) identificazione della operazione predisposta e controllo in merito alla correttezza della stessa sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo 3., verificando, in particolare, che l'operazione *de qua* non dissimuli una semplice cessione di ore/corso di formazione, ma comporti il trasferimento dell'intero o del parziale ramo concernente l'attività della formazione professionale e sia conforme a quanto previsto nella disciplina indicata al precedente paragrafo 1.;

(ii) riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla Cessionaria per la prosecuzione delle attività formative avviate dalla Cedente e quantificazione di eventuali pendenze debitorie nei confronti dell'Amministrazione e gravanti sia sul Cedente che sulla Cessionaria;

(iii) accertamento del trasferimento di tutte le posizioni giuridiche soggettive attive e passive, con particolare attenzione alla presenza di eventuali pendenze debitorie gravanti sulla Cedente nei confronti della Amministrazione regionale, ed assunzione delle predette pendenze da parte della Cessionaria;

(iv) redazione di dettagliata relazione da parte del Servizio in merito all'esito dell'istruttoria e predisposizione della bozza del Decreto con cui il Dirigente Generale del Dipartimento procederà a prendere atto della operazione oggetto della istruttoria;

(v) trasmissione del Decreto di cui al punto (iv), firmato dal Dirigente Generale del Dipartimento, a tutti gli altri Servizi interessati, affinché ne abbiano conoscenza e procedano alle necessarie registrazioni e/o annotazioni in merito alla intervenuta modifica ed al fine di porre in essere tutti i conseguenti adempimenti di competenza.

A tal proposito, si ricorda che nella peculiare ipotesi in cui la cessione di ramo azienda abbia ad oggetto attività formative a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i., in

considerazione del particolare procedimento di approvazione del predetto Piano, il Servizio Programmazione per gli Interventi in materia di Formazione Professionale, una volta ricevuto per conoscenza il Decreto di cui al punto (iv), dovrà procedere alla predisposizione degli atti necessari, per formalizzare il subentro del Cessionario, costituiti dalla predisposizione della bozza del Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e della bozza di un ulteriore Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento previo coinvolgimento della Commissione Regionale per l'Impiego istituita ai sensi dell'art. 15, Legge regionale n. 24 del 06/03/1976 e s.m.i.

Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale procederà alla massima diffusione della presente circolare pubblicandola sul proprio sito web.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, tale forma di pubblicazione costituisce notifica valida a tutti gli effetti per gli aventi diritto.

Il Dirigente Generale
(Dott. Ludovico Albert)